



Comune di BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 10/06/2017

Oggetto: DEROGA AI REQUISITI IGIENICO - EDILIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

L'anno **DUEMILA DICIASSETTE**, il giorno **DIECI** del mese di **Giugno**, dalle ore **10.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente	N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
01	GRANATA ENRICO	X		11	CAPANO DANIELA		X
02	IMPIERI FRANCESCA	X		12	UGOLINO RICCARDO		X
03	SPINELLI VNCENZO	X		13	CARROZZINO VINCENZO		X
04	LIPORACE MARCO	X					
05	FILICETTI MARIA RACHELE		X				
06	CAMPILONGO CIRIACO	X					
07	DONATO MARIA	X					
08	STUMBO SANTINO	X					
09	CAROPRESE FRANCESCA	X					
10	MARTUCCI GIOVANNI	X					

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Ing. Ciriaco Campilongo nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Ernesto GAGLIARDI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "DEROGA ai REQUISITI IGIENICO/EDILIZI inerenti alle ATTIVITA' PRODUTTIVE e COMMERCIALI nell'AMBITO del CENTRO STORICO" formulata dal SINDACO ing. Enrico GRANATA e allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale;
- Tenuto conto del dibattito tenutosi sul punto in discussione e in particolare:
 - L' intervento del SINDACO, il quale dà lettura della proposta di cui sopra, evidenziando come si tratti del primo adempimento di un procedimento che vedrà coinvolta anche l'ASP. La proposta, precisa, va a modificare il vigente Regolamento di Igiene, nelle more della adozione di un testo regolamentare aggiornato, per venire incontro alle singole realtà commerciali del Centro Storico a riguardo dei servizi igienici, dell'abbattimento in essi delle barriere architettoniche e dei parcheggi. Successivamente, in altro intervento, dando lettura della norma regolamentare precedentemente vigente (la quale prevedeva n. 2 servizi igienici e che le altezze minime dei locali fossero di m.2,60 mentre ora sono proposte a m. 2,40) chiarisce, in risposta, poi al Cons. Carrozzino che gli esercizi interessati potrebbero essere quelli "ad uso commerciale o artigianale";
 - L' intervento del Cons. UGOLINO secondo il quale sarebbe stato opportuno indicare con precisione le norme che si intendono modificare. In particolare poi ritiene superflua la norma relativa ai parcheggi poiché mancano le aree private e non vengono assegnate quelle pubbliche. Incongruenza questa che, ritiene, si dovrebbe regolare;
 - Gli interventi del Cons. CARROZZINO il quale dapprima chiede chiarimenti in ordine alla tipologia degli esercizi commerciali che godrebbero delle agevolazioni proposte in deroga e poi propone che la disposizione di cui all'Allegato A, punto 2 lett. A) alla proposta venga così articolato: "Le altezze dei locali destinati alla produzione, commercializzazione, somministrazione e vendita non possono essere inferiori a m. 2,40; a m.2,20 per i servizi igienici e a m. 2,00 per gli ambienti destinati a deposito";
- Considerato che, messa ai voti, la su riportata proposta del Cons. Carrozzino di modifica Allegato A, punto 2 lett. A è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale;
- Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi sulla originaria proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica e da quello del SUAP;

con voti UNANIMI, favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- Di **APPROVARE**, si come approva ad ogni effetto di Legge, la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "DEROGA ai REQUISITI IGIENICO/EDILIZI inerenti alle ATTIVITA' PRODUTTIVE e COMMERCIALI nell'AMBITO del CENTRO STORICO" formulata dal SINDACO ing. Enrico GRANATA,

Il Proponente
nella persona del Sindaco Ing. Enrico Granata

VISTA la L. R. 11 giugno 1999, n.17 "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa". (BUR n. 59 del 15 giugno 1999);

VISTO in particolare l'art. 13 – (Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale) il quale recita :

1. *I Comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano.*
2. *Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare :*
 - a) *l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie ;*
 - b) *le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;*
 - c) *specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico- edilizi relativi alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza ;*
 - d) *specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili.*
3. *I Comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali in attuazione di quanto previsto nella lettera b) e c) del precedente comma 2.*

VISTO il dispositivo delle premesse, lettera d) dell'atto di indirizzo per la valorizzazione commerciale del Centro Storico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16/05/2008;

VISTO il vigente Regolamento d' Igiene, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04 febbraio 2008, con riguardo al titolo III, cap. 5 artt. 3.5.6. Lettera D sub e) ed f);

VISTO il vigente Regolamento Edilizio di cui alla deliberazione consiliare del 22/10/1990, n. 42 e successiva variante di cui al D.P.G.R., n. 211 del 21/02/1994;

VISTA la Programmazione e Sviluppo della Rete Commerciale " Piano Commerciale ", approvata con delibera del Consiglio Comunale n.51 del 17/12/2001, in particolare all' art. 19 della Sezione V;

CONSIDERATA la possibilità di dotare anche il nostro Comune, così come avviene per altri Comuni limitrofi di un importante strumento regolamentare, resosi oggi necessario, per valorizzare e recuperare le strutture ubicate nel Centro Storico, individuato nel vigente P.R.G. con la zona " A" e nella Programmazione e Sviluppo della Rete Commerciale sopra citata, nonché gli edifici di vecchia costruzione antecedenti all' 1/08/1942;

CONSIDERATA inoltre la possibilità di migliorare la fruibilità degli innumerevoli immobili ricadenti nell'area urbana del borgo antico o Centro Storico, al fine di poter rilanciare la stessa aumentando la frequentazione dei luoghi con una migliore potenzialità del flusso imprenditoriale e commerciale dovuto ai nuovi possibili insediamenti, in deroga ad alcuni limiti anche regolamentari vigenti;

che le possibilità di deroghe sono descritte nell' **allegato A** che fa parte integrante della presente proposta;

RITENUTO di doversi provvedere in merito ;

PROPONE,
per i motivi di cui in premessa,

1. **di approvare** la deroga ai requisiti igienico - edilizi inerenti alle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico, riportata nell'**allegato A** , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che copia del presente **allegato A**, unitamente alla relativa deliberazione consiliare che la approva, sarà inviato all'ASP competente per gli aspetti igienico sanitari della disciplina ivi contenuta ;
3. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Proponente
Sindaco Ing. Enrico Granata



ALL. A

NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

1. Con le presenti nuove norme viene recepita la possibilità di deroga prevista dall'art. 13 della L. R. 17/1999, finalizzata all'utilizzo di preesistenti locali di categoria C1 e C3 ubicati nella zona A del vigente PRG che non possiedono i requisiti igienico sanitari relativi ad altezza minima, al n. di servizi igienici, nonché i requisiti di accessibilità agli stessi (abbattimento barriere architettoniche di cui alla L. 13/89 e s.m.i);
2. Al fine di valorizzare e recuperare le strutture immobiliari ubicate nel "Centro Storico", in deroga ai requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dalle vigenti normative :
 - a. Le altezze dei locali destinati alla produzione, commercializzazione, somministrazione e vendita non possono essere inferiori a m. 2,40; a m.2,20 per i servizi igienici e a m. 2,00 per gli ambienti destinati a deposito (1);
 - b. nei pubblici esercizi aventi fino a 50 posti a sedere, è sufficiente un solo servizio igienico per gli avventori di ambo i sessi e per il personale;
 - c. è ammesso l'utilizzo dei locali seminterrati ed interrati compatibili con le previsioni dei commi precedenti;
 - d. all'interno del centro storico l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà operato secondo quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n.236, la legge n. 104 del 05 febbraio 1992, il D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 ed il D.P.R. n.380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.;
 - e. la dotazione di aree destinate a parcheggio, ai sensi del titolo III - art. 9 della L. R. n.17 del 11 giugno 1999, è fissata, per le aree del Centro Storico, nella misura stabilita nella Programmazione e Sviluppo della rete commerciale comunale di cui alla D.C.C. n. 51 del 17 dicembre 2001, art.19 e più precisamente mq.0,2 per ogni mq. di superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300 mt. dall'esercizio commerciale, su area privata o pubblica.

Le presenti norme andranno a modificare e/o sostituire quelle contenute nel vigente Regolamento Edilizio, Regolamento d' Igiene e nella Programmazione e Sviluppo della Rete Commerciale.

(1) Modificato con emendamento proposto dal Cons. Carrozzino e approvato all'unanimità.

per come integrata dalla modificazione all'Allegato A, punto 2 lett.a) proposta dal Cons. Carrozzino, allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale;

e, con identica, separata votazione

di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 citato.==

www.AlboPretorionline.it

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29/05/2017

29/05/2017 Responsabile SUAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

R. T. J. Geom. Antonio Leo
F. F. O. Eugenio Sarpa

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere:

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

IL SEGRETARIO

Dott. Ernesto GAGLIARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

ING CIRIACO CAMPILONTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 04 AGO. 2017, al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

04 AGO. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DANIELE PONTE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.